

ULTIMO COMMA

CESSIONE DI QUOTE O D'AZIENDA: SI RICOMINCIA?

di **Giorgio Gavelli**

A volte si ha la netta impressione che nell'interpretazione della norma tributaria si facciano due passi avanti e uno indietro. È la sensazione che si ricava dalla lettura della ordinanza 19238/2021 della Cassazione, in cui si sostiene che, ai fini della solidarietà nei debiti tributari (articolo 14, Dlgs 472/1997) il cessionario risponde con il cedente anche se oggetto del trasferimento non è una azienda o ramo, ma l'intera quota di Srl posseduta dall'unico socio.

Per anni si è assistito al dibattito sulla riqualificazione della cessione totalitaria delle partecipazioni societarie in cessione di azienda, per lo più focalizzando l'attenzione sull'articolo 20 del Dpr 131/1986. I vari attori in scena non brillavano certo per coerenza. Da un lato, il Fisco – che pure aveva affermato il contrario in varie occasioni (risoluzioni 251368/1983, 310356/1989 e 47/2006) – in sede di liquidazione degli atti registrati assimilava la vendita totalitaria di quote alla cessione d'azienda, riqualificando gli atti per imporre alle parti un carico fiscale proporzionale al posto dell'imposta fissa prevista dal legislatore. Dall'altro lato, la Cassazione, a pronunce "pro-Fisco" (11666/2009, 24594/2015, 8542/2016, 11877/2017) alternava decisioni di segno opposto – in sede civilistica e tributaria – in cui si affermava solennemente che il trasferimento di quote non è mai qualificabile come trasferimento di azienda (26690/2006, 16031/2007, 16030/2010, 17948

e 21930 del 2012). Posizione, quest'ultima, assolutamente ferma in dottrina (studio del Notariato 170-2011/T e Assonime, circolari 3/2018 e 13/2019). In mezzo si trovava la giurisprudenza di merito, a volte schierata sulle posizioni delle Entrate e più spesso su quelle della difesa privata.

Si è poi giunti – a "colpi" di norme di interpretazione autentica e di sentenze della Corte costituzionale – a una diversa "lettura" dell'articolo 20. Per quanto il binomio "cessione totalitaria di quote/cessione di azienda" si coniughi, generalmente, all'interno dell'atto stesso portato a registrazione, la più chiara delimitazione dei confini tra attività "interpretativa" e ricerca dell'abuso di diritto ha condotto l'Agenzia (risposte ad interpello 956-1469/2018 e 13/2019) e la Cassazione (ordinanza 20641/2021) a riconoscere e valorizzare i differenti effetti giuridici e fiscali dei due atti posti a confronto. Una tesi subito accolta dai giudici di merito (Ct Toscana 583/02/2021, Ct Lombardia 768/19/2021 e Ctp Udine 160/01/2019). A questo punto, leggere che la solidarietà per i debiti tributari, prevista per le cessioni di azienda, si applica alla stessa maniera alle cessioni totalitarie di quote da socio unico demoralizza alquanto, anche perché non è coerente con gli articoli 2462 e 2470 del Codice civile e con la disciplina del certificato sui "carichi pendenti" tributari limitante la responsabilità, che gli uffici certo non rilasciano ai meri acquirenti di partecipazioni. Per favore: non ricominciamo daccapo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntplusfisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

